

(1772-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza 26 marzo 1952

Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia
al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha il significato di un'alta solidarietà umana, che supera di gran lunga gli scopi immediati politici, economici e tecnici racchiusi nelle sue disposizioni. Si tratta infatti di partecipare in misura modesta con contributi finanziari, ma in misura più ampia e certamente più efficace col contributo di pensiero e di azione dei nostri tecnici al risanamento delle zone depresse dei diversi Paesi del mondo in un piano di vastissima portata promosso dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, e al quale sono stati invitati a partecipare le Organizzazioni internazionali specializzate, e oltre agli Stati aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite anche alcuni Stati non membri della Organizzazione delle Nazioni Unite, fra i quali Stati è appunto compresa l'Italia.

Riteniamo che possa essere utile ai fini di una precisa comprensione delle finalità e della struttura di questo piano di risalire molto sommariamente alle iniziative, ai dibattiti, alle decisioni in seno alle Nazioni Unite che dettero la vita a questo piano.

Il dovere sociale e internazionale di assistere le zone depresse (*undeveloped areas*), adombrato nell'articolo 55 della Carta (fra le finalità della Organizzazione: promuovere un più alto tenore di vita, pieno impiego e condizioni di economico e sociale progresso e sviluppo) fu successivamente messo in chiara evidenza e profondamente studiato nel suo contenuto e nei suoi effetti in varie sessioni di Assemblee generali e di Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dopo di che il Consiglio economico e sociale contemplato negli articoli 61 e 50 della Carta costituì una Sottocommissione per lo sviluppo economico (*on Economic Development*) col compito di studiare e riferire circa i principi e i problemi dello sviluppo economico a lungo termine con particolare attenzione alle aree inadeguatamente sviluppate, con gli speciali obiettivi di: *i*) promuovere la più piena e la più obiettiva utilizzazione delle risorse naturali, lavoro e capitali; *ii*) elevare il livello dei consumi; *iii*) studiare gli effetti della industrializzazione e i mutamenti dell'ordine tecnologico sulla situazione economico mondiale.

La Sottocommissione studiò un programma di assistenza tecnica per le aree depresse, e formulò specifiche raccomandazioni che però non trovarono adeguato seguito in seno al Consiglio economico e sociale. Avvenne allora che vari delegati di Paesi aventi nei loro territori delle aree depresse sottoposero all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una proposta di deliberazione nella quale erano incorporate le raccomandazioni della Sottocommissione. Questa proposta fu accolta in pieno dall'Assemblea.

Senonchè le difficoltà sorsero quando si dovette passare all'attuazione di questa deliberazione perchè i compiti così numerosi, così complessi e così costosi imposti istituzionalmente all'Organizzazione delle Nazioni Unite erano talmente assorbenti delle risorse finanziarie e delle capacità di lavoro degli uffici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da rendere praticamente impossibile di comprendere nelle ordinarie disponibilità di mezzi e di uomini questo ulteriore difficile, e gravoso lavoro contemplato nella detta deliberazione. Si pensò allora di portare la esecuzione di questi compiti dell'assistenza tecnica delle aree depresse in un campo più vasto della Organizzazione delle Nazioni Unite, chiamandovi cioè a collaborare sia le Agenzie specializzate (F.A.O., I.L.O., U.N.E.S.C.O., ecc.) e sia altri Stati non membri della Organizzazione delle Nazioni Unite.

La iniziativa trovò poi adesione e incoraggiamento nel « punto IV » del messaggio presidenziale Truman 1949 che dichiara il dovere sociale di avvantaggiare dei progressi scientifici e degli sviluppi industriali i territori delle aree depresse.

Nello stesso anno 1949 il progetto considerato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite di formulare e di attuare un piano ampliato di assistenza tecnica per le aree depresse fu preso in attento esame e studiato dal Consiglio economico e sociale e dall'Assemblea generale, tradotto in un programma concreto di organizzazione e di azione affidato a due organi di nuova istituzione col compito particolare di coordinare le attività delle Agenzie internazionali specializzate e cioè il *Technical Assistance Board* (T.A.B.) e il *Technical Assistance Committee* (T.A.C.); il primo composto di fun-

zionari specializzati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate con compiti esecutivi e il secondo formato di delegati dei Governi rappresentati nel Consiglio economico e sociale, con compiti di controllo e guida del T.A.B. e di compilare e presentare proposte di lavoro al Consiglio economico e sociale.

Nel giugno 1950 fu tenuta per iniziativa e per invito del Consiglio economico e sociale una speciale Conferenza internazionale ai fini di organizzare il lavoro assistenziale delle aree depresse e di predisporre i mezzi finanziari necessari per il lavoro stesso. Alla Conferenza parteciparono quarantacinque Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite e i rappresentanti di nove Stati non membri. La Conferenza fissò, circa il lavoro da svolgersi, i seguenti principi-base: 1° l'obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica delle aree depresse deve consistere nel rafforzare la economia dei Paesi aventi aree depresse, mediante sviluppo dell'agricoltura e della industria, tendendo soprattutto a promuovere la indipendenza economica e politica dei Paesi medesimi; 2° l'assistenza deve essere prestata soltanto in accordo col Paese interessato e in conformità alle richieste da questo formulate; 3° il Governo dello Stato interessato all'assistenza deve essere il solo qualificato a decidere i servizi da prestarsi al suo Paese; 4° l'assistenza tecnica non deve essere prestata a scopi di interferenze economiche e politiche negli affari interni del Paese interessato; 5° in ordine alla prestazione dell'assistenza nessuna distinzione deve essere fatta in ragione delle differenze di razza o di religione delle popolazioni interessate; 6° il personale da impiegarsi per i lavori di assistenza tecnica deve avere comprensione per il livello culturale e i specifici bisogni dei Paesi assistiti; 7° attenzione e rispetto debbono essere prestati per la sovranità nazionale e la legislazione nazionale dei Paesi ad aree depresse. Circa la predisposizione dei mezzi finanziari per i lavori d'assistenza tecnica delle aree depresse la Conferenza divise l'onere fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le Agen-

zie specializzate (I.L.O., F.A.O., U.N.E.S.C.O., I.C.A.O., W.H.O., ecc.) e gli Stati partecipanti alla attuazione della iniziativa con particolare considerazione per le situazioni finanziarie rispettive. L'importo finanziario complessivo per il 1951 fu stabilito in 30 milioni di dollari, di cui 10 milioni a carico delle Agenzie specializzate in proporzioni diverse (F.A.O. 29 per cento, O.N.U. 23 per cento, W.H.O. 22 per cento, U.N.E.S.C.O. 14 per cento, I.L.O. 11 per cento, I.C.A.O. 8 per cento); e 20 milioni a carico degli Stati in proporzione diverse secondo le possibilità finanziarie rispettive di ciascuno di essi.

La partecipazione italiana al Fondo concessa per l'assistenza tecnica è stata stabilita per l'esercizio 1951 in 93.000 dollari dei quali soltanto 5.000 in valuta effettiva, mentre il rimanente sarà corrisposto in parte in moneta nazionale e in parte in servizi. La misura della contribuzione italiana è stata stabilita in misura ristretta in confronto della contribuzione di altri Paesi.

La iniziativa dell'assistenza tecnica per le aree depresse considerata in relazione agli interessi del nostro Paese merita attenzione e approvazione per due ordini di ragioni: il primo ordine di ragioni di carattere generale è quello indicato al principio di questa relazione e cioè l'adempimento del dovere morale internazionale di partecipare all'esercizio di una delle più alte funzioni sociali quale è quello di promuovere un concreto e sostanziale miglioramento delle aree depresse; il secondo ordine di ragioni, di carattere particolare, è quello di mettere in valore la capacità e la intelligenza dei nostri tecnici che saranno adoperati nei detti lavori assistenziali e altresì di ricevere noi stessi, nelle nostre aree bisognose, l'assistenza predetta nei settori in cui se ne sentirà bisogno.

La 3^a Commissione permanente ha pertanto l'onore di proporre al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

CARRARA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dello Stato italiano al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede per lire 55.800.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, accertate con il 2° provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 e per lire 4.200.000 con riduzione del fondo per le spese impreviste, di cui al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.